

“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 31/2008

Indice

Premessa...	1
Finalità	2
1. “Azione regionale volte alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”	
Basi legali.....	3
Misure applicate	4
2. Definizione entità del contributo.....	5
3. Autorità competente per l’attuazione	6
4. Zonizzazione	6
5. Procedura per l’ammissione a finanziamento	6
Attività svolte da Regione Lombardia	6
6. Presentazione delle richieste di aiuto.....	6
7. Definizione entità dell’aiuto.....	7
8. Durata del programma.....	7
9. Risorse economiche a sostegno delle azioni	7
10. Limiti divieti e condizioni	7
11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.	8
12. Disposizioni specifiche.....	11

Premessa

La Regione Lombardia, in attuazione di:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

e in recepimento dei sottoindicati atti:

- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ,“Direttiva IED”).

· Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("Direttiva NEC").

· Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

con riferimento in particolare alla deliberazione della Giunta regionale n. 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" in coordinamento al quale viene attivata l'iniziativa *"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole"*, che prevede interventi per il contenimento delle emissioni in atmosfera di ammoniaca quale strumento funzionale per la promozione di una gestione nel suo insieme più efficiente delle emissioni sotto i diversi profili ambientali.

Le iniziative sostenute riguardano l'ammodernamento delle fasi di distribuzione e di stoccaggio degli effluenti di allevamento, oltre alla promozione di impianti di trattamento a conferimento plurimo che valorizzino il recupero e la gestione degli elementi nutritivi contenuti nei reflui zootecnici, secondo logiche di economia circolare.

Gli interventi previsti risultano finalizzati ad un complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.

In particolare con la programmazione di detti investimenti si intende perseguire una migliore e più efficiente gestione degli effluenti di allevamento e delle attività zootecniche, al fine di promuovere nelle aziende agricole l'attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l'impatto ambientale mediante il contenimento del carico d'azoto e delle emissioni di ammoniaca prodotte da effluenti zootecnici sull'intero territorio regionale.

Finalità

L'Azione regionale, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675, si pone l'obiettivo di:

- stimolare la competitività del settore agricolo;
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- contribuire, nello specifico, alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole.

L' *"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole"* è adottata in coerenza con le previsioni della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che al titolo II "Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca" ne definisce le attività e la regolamentazione.

In particolare si fa riferimento quanto previsto al Capo II "Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario", art. 6, comma 1, lettere c) e d):

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

1. “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 31/2008”;

Basi legali

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, “Direttiva IED”).

- Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (“Direttiva NEC”).

- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i..

- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

- Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

- Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare quanto previsto al Capo II “Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario”, art. 6, comma 1, lettere c) e d).

- D.g.r. 11 ottobre 2006, n. 3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione”.

- D.g.r. 16 maggio 2016, n. 5171 “Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE”.

- D.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5418 Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE
- D.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

Misure applicate

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, con particolare riferimento al contributo apportabile dal settore agricolo, le misure applicate sono espressamente rivolte a:

- 1." Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione";
2. "Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile";
3. "Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e lo scarico delle acque permeate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)".

Nello specifico, per ciascuno dei tre settori di intervento individuati si prevedono le seguenti tipologie di attrezzature/interventi

1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione:
 - Ripper con ancore o denti assolcatori, abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi per il finissaggio dell'interramento. Dotazione di sistema ombelicale e pompa volumetrica per l'alimentazione (pre-semina)
 - Attrezzatura con barre assolcatrici/assolcatori/dischi (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata, dotata di sistema ombelicale e pompa volumetrica per l'alimentazione (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate)
2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile:
 - soletta rigida in calcestruzzo o copertura con tettoia /pannelli e struttura portante
 - telo con struttura portante e travi/cinghie di tensione
3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (scarico acque in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)

- impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale
- impianti riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa

I settori e le tipologie di interventi/attrezzature sono stati individuati al fine di massimizzare gli effetti ottenibili sulla qualità dell'aria per unità di investimento, avuto riguardo delle principali criticità legate alle emissioni in atmosfera derivanti dal comparto agricolo-zootecnico e alla necessità di massimizzare le utilità marginali producibili.

Le azioni contribuiscono, nel loro complesso, al raggiungimento di obiettivi trasversali di carattere generale, quali "sostenibilità ambientale", mitigazione e adattamento climatico" e "innovazione".

2. Definizione entità del contributo

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

3. Autorità competente per l'attuazione dell'Azione

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione della presente "*Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole*" è la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

4. Zonizzazione

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale

5. Procedura per l'ammissione a finanziamento

Attività svolte da Regione Lombardia

La Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, anche per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali – UTR provvede a:

- emanare le disposizioni attuative dell'Azione;
- disporre i termini di apertura per la presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili a bilancio;
- verificare la coerenza e la completezza delle domande presentate;
- accertare la congruità delle risorse disponibili a bilancio rispetto ai fabbisogni derivanti dalle richieste ricevute;
- sospendere i termini di presentazione delle domande a seguito del constatato esaurimento delle risorse disponibili a bilancio;
- provvedere a verificare, quantificare e liquidare il contributo richiesto dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo "*Definizione entità dell'aiuto*".

La presentazione delle domande avviene con modalità "a sportello".

L'ammissibilità all'istruttoria avviene in ordine progressivo di ricevimento delle domande.

6. Presentazione delle richieste di aiuto

I soggetti che possono beneficiare dell'aiuto sono:

- le PM imprese agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti, costituite in forma imprenditore individuale o di società agricola di persone, capitali o cooperativa;

Per PM agricole si intendono le PM imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Dalla data di attivazione dell'aiuto, a seguito di apposito bando, le imprese agricole, presentano la richiesta di aiuto, alla Direzione Generale Agricoltura, piazza Citta di Lombardia, 1- 20124 Milano.

L'impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento all'intervento prescelto e deve presentare la sua proposta di quantificazione economica dell'investimento con la relativa giustificazione tecnica.

L'invio della richiesta di contributo avviene tramite PEC sottoscrivendo elettronicamente la domanda al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

7. Definizione entità dell'aiuto

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo le percentuali di valore definito applicando i principi individuati nel capitolo 7 del presente atto e in ottemperanza ai principi elencati all'art. 14 reg (UE) n. 702/2014.

I costi che la presente misura sostiene consistono in:

1. "Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione".

30%

2. "Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile":

40%

3. "Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi e scarico delle acque permeate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)":

40%

4. "Effettuazione combinata della Tipologia 1. in abbinamento alla Tipologia 2., con richiesta contestuale:

40%

L'aiuto è concesso nel limite di spesa ammesso, al netto dell'IVA.
Pertanto l'IVA non costituisce un costo ammissibile.

8. Durata dell'Azione

L' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" è valida per il periodo 2018-2020 in osservanza al regime di aiuto di stato SA. xxxxx(2018/XA) "Nuova azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole". La durata dell'azione potrà essere rivista in funzione di intervenuta normativa unionale o nazionale di settore.

9. Risorse economiche a sostegno del programma

Le risorse previste per l'applicazione dell'Azione trovano copertura nei capitoli del bilancio regionale pertinente.

10. Limiti divieti e condizioni

Non sono ammissibili gli acquisiti di macchine e attrezzature di seconda mano.
Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulate con altre agevolazioni e/o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dall' art. 14 del reg.(UE) n. 702/2014.
Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
 - il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 14 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i)attive nella produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente

decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- il par. 7 che sottolinea che non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

– l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di

ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
- l' art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
- l'art. 6 "effetto incentivazione" e nello specifico:
 - Il par. 1 che dispone che il regolamento 702/2014 si applichi solo agli aiuti che hanno un effetto incentivante;
 - il par. 2 che dispone che gli aiuti abbiano un effetto incentivante se il beneficiario prima dell'avvio dei lavori abbia presentato domanda scritta all'autorità competente e che nella domanda siano indicati: 1) nome e dimensione dell'impresa; 2) descrizione dell'intervento con data di inizio e fine dello stesso; 3) ubicazione dell'intervento e/o attività; 4) elenco dei costi ammissibili; 5) strumento dell'aiuto (sovvenzione diretta) e importo del finanziamento;
- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano

essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento n. 702/2014. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- l'art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

12. Disposizioni specifiche

L'art. 14 del reg. (UE) n. 702/2014 prevede che possano essere finanziate alle PMI i costi relativi agli investimenti finalizzati al miglioramento dell'ambiente naturale (rif. par. 3 lett. b) art. 14 reg. (UE) n. 702/2014).

In particolare i dati disponibili ai diversi livelli (regionale/nazionale/internazionale) indicano che il settore agricolo incide in una percentuale variabile tra il 7 e il 10% quale sorgente primaria del PM 10. Le emissioni di ammoniaca - quale sorgente primaria- risultano di derivazione agricola per il 95 - 98 % del totale.

Nel quadro complessivo delle misure già adottate e da adottarsi per pervenire a una qualità dell'aria nel Bacino Padano, gli interventi a valere sul settore agricolo risultano oggi tra quelli aventi le maggiori utilità marginali producibili, essendo in grado di massimizzare gli effetti ottenibili sulla qualità delle emissioni in atmosfera per unità di investimento.

Nel progressivo processo di miglioramento in corso, è importante l'ottenimento di ogni singolo punto percentuale derivabile da ciascuno dei diversi settori coinvolti.

Oltre agli effetti sul particolato, l'ammoniaca determina anche altri significativi impatti ambientali:

- è precursore del protossido di azoto;
- la sua deposizione causa l'acidificazione dei suoli e l'eutrofizzazione delle acque;
- altera la visibilità atmosferica.

Le spese ammissibili riportate nel presente atto sono coerenti con quanto riportato al par. 6 dell'art. 14 del reg (UE) n. 702/2014 e in particolare sono ascrivibili a quanto inserito nel par. 6 lett. a) e b).

Ai sensi del par. 5 le opere che vengono realizzate devono essere conformi alla normativa in campo ambientale e in particolare gli interventi sono conformi a quanto previsto dal Programma d'Azione Nitrati 2016-2019 relativo alle zone vulnerabili ai nitrati in regione Lombardia, sottoposto con esito positivo a Valutazione Ambientale Strategica – VAS e approvato con Delibera della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 5171. Inoltre gli stessi interventi sono esclusi dalla normativa sulla Valutazione di impatto ambientale in quanto non riportati tra gli interventi di cui alla legge regionale 5/2010 "Norme in materia di Valutazione di impatto ambientale" e inoltre risultano migliorativi su impianti esistenti per quanto riguarda la qualità dell'aria.

I limiti dell'intensità di aiuto sono conformi a quanto riportato al par. 12 lett. d) dell'art. 14 del reg (UE) n. 702/2014.